

TI_GERICHTE 11.2002.64 vom 2. August 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-08-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.64

FR: TI_GERICHTE 11.2002.64 du 2 août 2004

IT: TI_GERICHTE 11.2002.64 del 2 agosto 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il ritiro dell'appello rende la procedura caduca e comporta lo stralcio della causa dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ai fini del giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili chi recede dalla lite è reputato soccombente (Rep. 1978 pag. 375). Deve sopportare perciò la tassa di giustizia e le spese, oltre che rifondere alla controparte un'adeguata indennità per le spese di patrocinio (analogo principio vige sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153). L'art. 148 cpv. 2 CPC prevede nondimeno che, dandosi “giusti motivi”, il tribunale può procedere a un diverso addebito degli oneri processuali. L'art. 77 cpv. 3 CPC stabilisce a sua volta che in caso di ritiro le ripetibili possono essere ridotte “per equità”. Giova esaminare pertanto se ragioni pertinenti giustificano di derogare in concreto al principio della soccombenza. Ciò impone di verificare se la sentenza impugnata possa avere ragionevolmente indotto l'interessata a piatire.

E. 2

in alto). Su questo punto l'assunto del convenuto era inconsistente.

E. 3

L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una causa di divorzio o di separazione, un coniuge può chiedere l'emanazione delle “necessarie misure provvisoriale”, che il giudice decreta applicando per analogia le disposizioni sulla tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 terza frase CC). I contributi di mantenimento possono essere sollecitati “per il futuro e per l'anno che precede la presentazione dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 quarta frase CC). Il loro ammontare si calcola, per principio, in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito complessivo della famiglia il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 37; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 36). Quanto al fabbisogno di ogni coniuge, esso si determina aggiungendo al minimo esistenziale del diritto esecutivo le spese correnti della famiglia, in particolare il premio della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure – di norma – l'onere fiscale. Il fabbisogno dei figli minorenni si valuta invece, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

E. 4

I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il precetto vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisoria (DTF 126 III 498 consid. 4b). Il Pretore aveva disatteso tale esigenza nella forma, ma aveva nondimeno ascoltato i ragazzi nella causa di merito, prima di statuire il 16 maggio 2002 sull'assetto cautelare: _____ era stata sentita il 28 novembre 2001 (act. XXIII dell'inc. DI.2000.25) e _____ il 5 dicembre successivo (act. XXIV del medesimo carteggio). Gli atti di tale causa trovandosi, come detto (sopra, lett. E in fine), dinanzi a questa Camera, non sarebbe stato il caso di procedere a nuove audizioni.

E. 5

Litigiosi rimanevano, in appello, i contributi provvisori per moglie e figli. A tal fine il Pretore aveva accertato il reddito del marito in fr. 7140.70 netti mensili (senza assegni familiari), per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3064.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 72.60, spese d'automobile fr. 350.–, indennità per pasti fuori casa fr. 242.–, imposte fr. 300.– stimati), e il reddito della moglie in fr. 3381.40 netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2952.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario fr. 718.70, spese di riscaldamento fr. 80.– stimati, spese manutenzione del bruciatore fr. 32.50, spese di acqua potabile fr. 42.90, tassa dei rifiuti fr. 12.50, tassa d'uso della fognatura fr. 20.40, premio della cassa malati fr. 280.–, assicurazione RC privata, stabili ed economia domestica fr. 123.40, assicurazione stabili per “casa vecchia” fr. 42.20, spese d'automobile fr. 300.–, imposte fr. 200.– stimati). Il fabbisogno in denaro di _____ e _____ era stato fissato dal Pretore in fr. 1314.– mensili ciascuno. Constatata un'eccedenza di fr. 1876.90, il primo giudice aveva stabilito il contributo per la moglie in fr. 509.65 mensili.

E. 6

Il reddito del marito calcolato dal Pretore in fr. 7140.70 netti mensili constava del guadagno da attività lavorativa (fr. 6230.– senza gli assegni familiari) e del provento di sostanza mobiliare (fr. 910.70) accertata dal primo giudice in complessivi fr. 485 726.50 (decreto impugnato, consid. 4), così articolati: conto risparmio presso la Cassa di risparmio del personale federale (15 maggio 2000) fr. 24 152.25 conto risparmio UBS, Lugano, n. 247-474167M1V (19 giugno 2000) fr. 107 906.— conto privato _____, n. 255 773-20 (23 maggio 2000) fr. 17 162.— conto risparmio _____, n. 252 773-20-1 (23 maggio 2000) fr. 156 838.25 deposito titoli al _____, n. 252 773-25 (23 maggio 2000) fr. 179 668.— a) Il reddito da attività lucrativa era stato determinato dal Pretore in fr. 6230.– netti mensili deducendo dallo stipendio lordo del marito, oltre agli oneri sociali, gli assegni familiari (fr. 183.– per ogni figlio: decreto impugnato, consid. 4). Così facendo, tuttavia, il Pretore avrebbe dovuto dedurre l'ammontare di tali assegni anche dalla spettanza dei figli, dato che i contributi alimentari fissati secondo le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già le eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse

pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder , op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto). Per finire, siffatta operazione si sarebbe risolta in una partita di giro, sicché ai fini del presente giudizio la Camera si sarebbe dipartita, per semplicità, dal reddito del marito con gli assegni familiari (in concreto fr. 6596.– mensili: doc. I) e avrebbe fissato i contributi per i figli già comprensivi di tali assegni. b) Per quanto si riferiva al reddito da capitale, l'appellante sosteneva che il saldo del deposito titoli n. _____ presso il _____ andava accertato fondandosi non su quello del 23 maggio 2000 (come aveva fatto il Pretore), bensì su un saldo precedente, del 1° febbraio 2000 (fr. 381 215.–: doc. 2), il marito non essendosi curato di spiegare come mai l'aver di tale conto fosse diminuito di ben fr. 201 547.– in meno di quattro mesi (memoriale, n. 4.13 in principio). Il marito obiettava che la distinta del 1° febbraio 2000 menzionata dall'appellante riportava in realtà il saldo di tutte le sue relazioni bancarie presso il _____, compreso quindi il conto privato n. 252 773-20 e il conto di risparmio n. 252 773-20-1 (osservazioni, pag. 6 in fondo). A un esame di mera verosimiglianza come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisoriale (Rep. 1991 pag. 431) la giustificazione sarebbe apparsa pertinente. Il doc. 2 di cui si prevaleva l'appellante era un “sommario per categorie d'investimento” suddiviso in liquidità, obbligazioni e azioni. E il saldo delle liquidità (fr. 197 920.–) corrispondeva sostanzialmente alla somma degli averi, il 1° febbraio 2000, sul conto privato n. 252 773-20 (fr. 22 930.85: estratto in act. VI) e sul conto di risparmio n. 252 773-20-1 (fr. 174 838.25: loc. cit.). Una distinta analoga al doc. 2, aggiornata al 29 marzo 2000, figurava del resto nella rubrica “Documenti richiamati al sig. _____” (3° foglio). Anche in tal caso la categoria “liquidità”, che presentava un saldo di fr. 175 657.–, corrispondeva per l'essenziale al totale degli averi, il 27 marzo 2000, sul conto privato n. 252 773-20 (fr. 15 818.90: estratto in doc. VI) e sul conto di risparmio n. 252 773-20-1 (fr. 159 838.25: loc. cit.). Il saldo del conto deposito titoli su cui si era fondato il Pretore ai fini del giudizio (fr. 179 668.– il 23 maggio 2000) figurava in una distinta analoga alle due precedenti, ma senza la categoria “liquidità” (in doc. VI, distinta del 30 maggio 2000). Contrariamente a quanto asseriva l'appellante, il saldo del conto deposito titoli non risultava quindi essere diminuito di fr. 201 547.– in meno di quattro mesi. Semplicemente, la distinta del saldo il 23 maggio 2000 non includeva più gli attivi degli altri due conti bancari, che per altro il Pretore non aveva mancato di considerare (e sui cui ammontari non v'era discussione). Al proposito l'appello non aveva perciò inconsistenza. c) Affermava l'appellante che il tasso d'interesse medio (2¼%) applicato dal Pretore per calcolare il provento della sostanza mobiliare (fr. 910.70 mensili complessivi: decreto impugnato, consid. 4 in fine) andava aumentato almeno al 3%, per un reddito medio complessivo di fr. 1718.20 (memoriale, n. 4.13 in fine), tanto più che il marito investe regolarmente in titoli. Ora, fino al 2001 questa Camera si dipartiva, per determinare i redditi da capitale, da un tasso medio presunto del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio 1997 in re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12 gennaio 1998 in re M., consid. 4). Nel 2001, viste le altalenanti proiezioni congiunturali, tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3% (sentenze del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3d; del 28 dicembre 2001 in re D., consid. 6; del 10 aprile 2002 in re P., consid. 15; del 5 luglio 2002 in re A., consid. 10; del 6 novembre 2003 in re B., consid. 4g). Il Tribunale federale ha poi avuto modo di confermare che il tasso medio del 3% è conforme al diritto federale, anche l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 essendo stato ridotto, il 1° gennaio 2003, dal 4 al 3¼% (DTF 129 III 481, consid. 4.3 non pubblicato). A ragione l'appellante

faceva valere perciò che il Pretore avrebbe dovuto dipartirsi da un saggio d'interesse medio del 3 e non solo del 2¼%. Il provento da capitale nei redditi del marito andava portato quindi da fr. 910.70 a fr. 1214.30 mensili. Sta di fatto che, dal 1° gennaio 2004, il Consiglio federale ha ulteriormente ridotto l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP dal 3¼ al 2¼% (RU 2003 pag. 3523). Dopo il 1° gennaio 2004 non vi sarebbe quindi stata ragione per scostarsi dall'interesse medio del 2¼% calcolato dal Pretore. Su questo punto l'appello sarebbe apparso in parte provvisto di buon diritto.

E. 7

Per quanto atteneva al fabbisogno minimo del marito, accertato dal Pretore in fr. 3064.60 mensili (sopra, consid. 5), l'appellante contestava l'indennità di fr. 242.– ammessa dal Pretore per pasti fuori casa (memoriale, n. 4.4). Essa non negava però che il marito si trovi nell'impossibilità di rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno. Sosteneva invero che il Pretore era incorso in un errore di calcolo, l'indennità di fr. 9.– moltiplicata per 22 giorni non giustificando un rimborso più elevato di fr. 198.– mensili. L'argomentazione sarebbe potuta essere condivisa solo fino al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001, in effetti, la tabella dei minimi essenziali del diritto esecutivo riconosce per pasti fuori domicilio un'indennità sino a fr. 11.– giornalieri (FU 2/2001 pag. 76 cifra II n. 4b). Che poi il Pretore non avesse tenuto conto delle settimane di vacanza e dei giorni festivi infrasettimanali poteva senz'altro ritenersi compensato dai costi d'automobile, riconosciuti al marito nella sola misura di fr. 350.– mensili quantunque il tragitto che separa il domicilio di lui dal posto di lavoro sia di almeno il 40% più lungo rispetto a quello che deve affrontare l'appellante (sotto, consid. 8d). A torto, perciò, quest'ultima chiedeva di ridurre a fr. 300.– mensili i costi d'automobile riconosciuti nel fabbisogno minimo del coniuge (memoriale, n. 4 e 5). Per quel che era delle imposte figuranti nel fabbisogno minimo del marito (fr. 300.– mensili, riconosciuti dal Pretore), l'appellante sembrava postularne la diminuzione a fr. 150.– mensili (memoriale, n. 5), ma non dava alcuna spiegazione al proposito. Ne sarebbe seguita su questo punto l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Andava rettificato d'ufficio, invece, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola, che fino al 31 dicembre 2000 non era di fr. 1100.–, bensì di soli fr. 1025.– mensili (Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3). Di ciò sarebbe occorso tener calcolo applicando debitamente le norme contenute nella tabella dei minimi di esistenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2002 il marito lamentava, a sua volta, che il Pretore gli avesse stralciato dal fabbisogno minimo il premio di fr. 90.– mensili da lui pagato per un'assicurazione sulla vita in favore dei figli (memoriale, ad 4.3). Se non che, in mancanza di appello da parte sua, questa Camera non avrebbe potuto sindacare la doglianza senza esulare dai limiti del giudizio.

E. 8

L'appellante contestava il fabbisogno minimo riconosciuto dal Pretore (fr. 2952.60 mensili), sostenendo ch'esso ammontava in realtà a fr. 4335.80 mensili (memoriale, n. 5). Le censure relative alle varie voci sarebbero state da esaminare singolarmente. a) Affermava l'appellante che per determinare l'onere ipotecario a suo carico il Pretore aveva applicato a torto un tasso d'interesse del 4%, il quale vige solo dal 1° febbraio 2002, mentre in precedenza valevano i saggi del 4¼% (dal 1° luglio 2001 al 1° febbraio 2002), rispettivamente del 4½% (fino al 1° luglio 2001), onde una media del 4¼%, per un onere mensile di fr. 763.60 (memoriale, n. 4.5). L'assunto si esauriva in mere asserzioni. L'unico documento agli atti che riguardasse il carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale

attestava un'ipoteca fissa del 4% su un mutuo di fr. 220 000.– (conteggio 15 giugno 1999 della Banca Raiffeisen Maggia e Valli, nella rubrica doc. III richiamati). La stessa appellante ammetteva che il mutuo si era ridotto nel frattempo a fr. 215 600.– (memoriale, nota 3 in fondo a pag. 4). Gli interessi ipotecari di fr. 718.70 mensili calcolati dal Pretore al 4% su un capitale, appunto, di fr. 215 600.– (decreto impugnato, consid. 3) erano quindi assolutamente corretti. b) L'appellante chiedeva che le fosse riconosciuta una spesa di fr. 125.– mensili per il riscaldamento dell'alloggio coniugale, esborso che il Pretore aveva stimato in fr. 80.– mensili (memoriale, n. 4.6). Invano si sarebbe cercato tuttavia nel fascicolo processuale un elemento qualsiasi che rendesse attendibile l'ammontare della pretesa. L'appellante si limitava a evocare “le considerevoli dimensioni” della casa, ma ciò non bastava lontanamente a rendere attendibile un costo medio di fr. 125.– mensili. Nulla giustificava di scostarsi, perciò, dal cauto apprezzamento del primo giudice. c) Neppure il costo di fr. 150.– mensili asseritamente destinato alla manutenzione della casa trovava un benché minimo riscontro agli atti (motivo per cui non era stato riconosciuto dal Pretore). L'appellante fondava la necessità della spesa sulla “comune esperienza della vita” (appello, n. 4.7), affermando che per rapporto alle dimensioni della casa e del giardino la cifra richiesta era addirittura scarsa. Ora, pur supponendo che i costi di manutenzione di uno stabile possano reputarsi fatti notori (art. 184 cpv. 3 CPC) e che in concreto essi ammontassero a fr. 1800.– annui, non era sicuramente notoria la circostanza che tali costi fossero effettivamente assunti dall'interessata. Ancora una volta il giudizio del Pretore sarebbe resistito quindi alla critica. d) L'appellante chiedeva che le spese d'automobile riconosciute dal Pretore (fr. 300.– mensili) fossero portate a fr. 352.– mensili, facendo valere che la sola trasferta da Maggia a Orselina e ritorno (32 km) ripetuta 22 volte ogni mese alla modica tariffa di fr. –.50/km giustificava l'esborso (memoriale, n. 4.8 in principio). In realtà l'appellante dimenticava che le 22 trasferte mensili non tenevano conto né delle settimane di vacanza né dei giorni festivi infrasettimanali. La spesa equitativamente stimata dal Pretore sfuggiva dunque a censura, tanto più nel segno della parità di trattamento, ove si considerasse che il marito, pur dovendo affrontare una trasferta più lunga di almeno il 40% rispetto a quella dell'appellante (46 km, da Minusio a Mezzovico e ritorno), si era visto riconoscere nel fabbisogno minimo una spesa di fr. 350.– mensili. Anche al proposito l'appello era destinato perciò all'insuccesso. e) Nel suo fabbisogno minimo l'appellante includeva la rata mensile di fr. 355.85 da lei pagata per il leasing dell'automobile (memoriale, n. 4.8), scartata dal Pretore perché documentata tardivamente (solo con l'allegato conclusivo) e perché le spese professionali da inserire nel fabbisogno minimo non comprendono eventuali ammortamenti di debito (decreto impugnato, consid. 3.5 in fine). Ora, che una rata di leasing sia destinata anche a finanziare l'acquisto del bene cui si riferisce (e ad aumentare così la sostanza dell'interessato) è indubbio. A parte il fatto però che in caso di divorzio lo scioglimento del regime matrimoniale “si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC), sicché poco importa quanto accade in seguito (cfr. DTF 123 III 289), mal si capiva come in concreto l'appellante avesse potuto conseguire il reddito che il Pretore le imputava senza disporre di un mezzo privato. Per tacere del fatto che una quota di leasing può figurare – se giustificata – anche nel minimo esistenziale di un debitore escusso (FU 2/2001 pag. 75 cifra II n. 7), nemmeno il marito pretendeva che l'appellante potrebbe abitare a Maggia e lavorare a Orselina facendo capo ai soli mezzi pubblici. Quanto all'eventuale nolo di un veicolo, esso sarebbe riuscito già a prima vista ben più oneroso di un leasing da fr. 355.85 mensili. Del resto, l'appellante non risultava avere contanti per procurarsi un veicolo in altro modo, né l'automobile in

questione (una Renault “Clio 1.4 RT”: doc. F1) era inutilmente dispendiosa, né il parallelo uso del veicolo per diporto appariva di rilievo (il Pretore non aveva riconosciuto all'appellante più di fr. 300.– mensili per i costi d'automobile). Certo, l'appellante aveva documentato la spesa di fr. 355.85 mensili solo con l'allegato conclusivo. Sin dalla discussione cautelare tuttavia essa aveva dichiarato di essere stata costretta a cambiare automobile, la vecchia abbisognando di troppa manutenzione (act. III: verbale del 3 febbraio 2000, 8° foglio, n. 19), e all'interrogatorio formale aveva affermato di pagare sin dall'aprile del 1999 un leasing di fr. 350.– mensili (act. VII: verbale del 24 marzo 2000, pag. 4, n. 6). Che poi il contratto fosse stato annesso solo al memoriale conclusivo nulla toglie al fatto che il Pretore, imputando all'interessata un reddito da attività lucrativa al 70%, avrebbe anche dovuto domandarsi in che modo essa avrebbe potuto conseguirlo. Ciò non toglie, ad ogni buon conto, che il leasing non potesse riconoscersi senza limiti di tempo. Il contratto in questione era articolato su 49 rate mensili, dall'aprile del 1999 al maggio del 2003 (doc. F1). Dopo di allora non risultava che l'appellante avesse dovuto riscattare il veicolo con ulteriori versamenti di denaro. La posta di leasing non sarebbe potuta quindi essere riconosciuta in seguito. f) A parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto riconoscerle una spesa di almeno fr. 650.– mensili per remunerare un aiuto domestico (fr. 200.– più il costo del vitto: memoriale, n. 4.9). Il Pretore aveva rigettato la pretesa, rilevando che il costo di un aiuto domestico per la cura dei figli andava inserito se mai nel fabbisogno in denaro di questi ultimi, non nel fabbisogno minimo della madre (decreto impugnato, consid. 3.3). A tale argomento l'interessata non dedicava una parola, limitandosi a rivendicare le spese cui avrebbe avuto diritto per un aiuto domestico. Sprovvisto di motivazione, su questo punto l'appello andava pertanto dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga, ad ogni modo, che la motivazione del Pretore era pertinente, le spese destinate alla cura e all'educazione dei figli rientrando nel fabbisogno in denaro dei figli medesimi, non in quello dei genitori (v. anche *Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder*, Zurigo 2000, pag. 13 nel mezzo). g) Infine l'appellante chiedeva di riconoscerle una spesa di fr. 85.65 mensili, dovendo essa versare contributi di costruzione sull'arco di almeno un decennio (memoriale, n. 4.11). Il Pretore aveva ritenuto la pretesa tardiva, poiché fondata su documenti prodotti a istruttoria conclusa (decreto impugnato, consid. 3.4). Sta di fatto che non solo i documenti erano stati allegati a istruttoria chiusa, ma anche la pretesa era stata addotta per la prima volta nel memoriale conclusivo (pag. 5 in fondo), dopo che le parti avevano rinunciato entrambe al dibattimento finale. Ciò non era ammissibile. L'appellante evocava per vero il principio inquisitorio illimitato, ma tale precetto è inteso anzitutto alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere il figlio da una manchevole condotta processuale da parte del rappresentante (Hegnauer, *Grundriss des Kindesrechts*, 5ª edizione, pag. 104 n. 14.10), rispettivamente a evitare che un genitore assuma oneri esagerati. Non è destinato invece a tutelare le pretese pecuniarie di un genitore, né esonera quest'ultimo dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Su questo punto l'interessata avrebbe dovuto farsi carico delle sue responsabilità processuali. h) Due voci andavano per contro rettificata d'ufficio nel fabbisogno minimo dell'appellante. Dapprima il minimo esistenziale del diritto esecutivo, che il Pretore aveva calcolato in fr. 1100.– mensili. Fino al 31 dicembre 2000, in realtà, a una persona sola si riconoscevano unicamente fr. 1025.– mensili (Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3). Per converso, dal 1° gennaio 2001 il minimo esistenziale per una persona sola che vive con figli minorenni è passato a fr. 1250.– mensili

(FU 2/2001 pag. 74, cifra I n. 1 e 2). In secondo luogo dovevano essere rettificati nel fabbisogno minimo dell'appellante i costi direttamente correlati all'alloggio, un terzo dei quali andavano ritenuti inclusi nel fabbisogno in denaro del primo figlio e un quarto nel fabbisogno del secondo figlio (*Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder* , op. cit., pag. 13 in alto). L'onere ipotecario (fr. 718.70), le spese di riscaldamento (fr. 80.– stimati), le spese manutenzione del bruciatore (fr. 32.50), le spese di acqua potabile (fr. 42.90), la tassa dei rifiuti (fr. 12.50) e quella d'uso della fognatura (fr. 20.40), per complessivi fr. 907.–, andavano quindi suddivisi nella proporzione di 5 /

E. 12

Chi ritira un appello rende caduco l'eventuale appello adesivo, il quale ha mero carattere accessorio (*Cocchi/Trezzini* , op. cit., n. 6 ad art. 314 CPC). In linea di massima egli deve quindi sopportare, oltre agli oneri processuali e alle ripetibili dell'appello principale, anche quelli dell'appello adesivo (per analogia: DTF 122 III 495). Giusti motivi o ragioni di equità possono nondimeno legittimare – come si è spiegato (consid. 1 e 10) – una soluzione diversa. Ora, l'art. 419 c cpv. 4 CPC (entrato in vigore il 4 febbraio 2000) esclude in modo esplicito la possibilità di appellare adesivamente misure provvisoriale in pendenza di una causa di divorzio o di separazione (art. 419 c cpv. 1 CPC). Non sarebbe equo pertanto, nella fattispecie, chiamare l'appellante principale ad assumere le spese di un ricorso che mai avrebbe dovuto essere introdotto. La tassa di giustizia, adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), va quindi posta a carico dell'appellante adesivo. L'appellante principale non può invece contare su ripetibili, intanto perché un desistente non ne ha diritto e inoltre perché, in concreto, sarebbe bastato da parte sua segnalare l'improponibilità dell'atto (irricevibilità di cui, per altro, non si è avveduta). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello principale. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 550.– b) spese fr. 50.– fr. 600.– sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili. 3. L'appello adesivo è dichiarato caduco. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili. 5. Intimazione: Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.